

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI TRIESTE

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

tra

l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Trieste (in seguito nominato Ater o Comodante) codice fiscale n. 00053520326, nr. iscrizione C.C.I.A.A. di Trieste 11720/1999 in persona del Direttore e legale rappresentante Ing. Franco Korenika, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso ente – (in prosequo anche Ater o Comodante)

ed

l'impresa Habitat di Casale Francesco con sede in via Domenico Fontana 64/64/A – 80128 Napoli, PEC habitatinfissi@pec.it, P.IVA 07526620633, nella persona del sig. Francesco Casale, nella sua qualità di titolare di impresa individuale

Art. 1

L'Ater di Trieste, a norma dell'art. 1803 del codice civile, concede in comodato oneroso all'Impresa Habitat di Casale Francesco, che accetta gli immobili ad uso abitativo siti in Trieste (TS), di seguito descritti, catastalmente identificati, come da planimetrie allegate:

- alloggio sito in via Forti n. 70, int. 3, Codice Stabile 982, Codice Alloggio 22680/3, Santa Maria Maddalena Inferiore, Sezione Q, foglio 23, pcn 2424/3, sub 3/20;
- alloggio sito in via Forti n.74, int. 3, Codice Stabile 984, Codice Alloggio 22712/3, Santa Maria Maddalena Inferiore, Sezione Q, foglio 23, pcn 2424/5, sub 3/20.

Il Comodatario dichiara di aver preso visione degli immobili in ogni loro parte e di

averne constatato il perfetto stato di conservazione, di averli trovati idonei all'uso

pattuito nel presente contratto ed immuni da qualsiasi vizio od imperfezione, salvo il

normale deterioramento a seguito dell'uso, ed in tale stato si obbliga a:

- eseguire a propria cura e spese le attività manutentive necessarie;

- versare periodicamente canone e spese accessorie;

- rilasciare tempestivamente l'alloggio, sgombero da ogni oggetto o arredo, ad

avvenuta ultimazione dei lavori dell'appalto affidato;

- rispettare il Regolamento per la disciplina dell'inquilinato di ATER TS;

- provvedere alla dotazione di tutti gli arredi, elettrodomestici, pentole, stoviglie,

biancheria e quanto altro necessario a garantire un dignitoso soggiorno dei lavoratori

per l'intera durata dei cantieri.

Art. 2

La durata massima del presente contratto di comodato, salvo i casi previsti dall'art.

1809, comma 2°, si intende pari all'intervallo temporale compreso tra la data di

sottoscrizione dello stesso e quella di ultimazione dei lavori dell'appalto "Prog. PNRR

G8.794 – Programma di efficientamento energetico e messa in sicurezza di coperture

e parapetti del gruppo di fabbricati siti in località Domio civici 73-75-76-111-119 in

comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS). CUP: E76G21002920008 – CIG

9577813552".

La consegna delle chiavi dei due alloggi a persona fisica indicata per iscritto dal

Comodatario sarà formalizzata attraverso sottoscrizione di apposito verbale di presa

in consegna sottoscritto dalle Parti.

Art. 3

Il Comodato oneroso per l'utilizzo delle unità residenziali site al civ. 70, int. 3 e al civ.

74, int. 3 prevede la corresponsione ad ATER di un onere di rimborso mensile pari ad

euro 140,00 (centoquaranta/00), da corrispondere per l'intera durata del tempo contrattuale (stimata in 195 giorni) per ciascuna unità residenziale locata a cui si aggiunge il versamento degli acconti e del saldo per la fruizione dei servizi a rendiconto (ascensore, riscaldamento e produzione ACS, pulizie, sfalcio, antincendio, illuminazione etc.).

Si intendono a carico al Comodatario gli oneri per l'apertura delle utenze.

Art. 4

Il Comodatario, salvo il caso di normale deterioramento ex art. 1807 codice civile, è direttamente responsabile verso il Comodante dei danni causati ai beni oggetto del comodato e di quelli causati verso terzi. A tale scopo si obbliga a stipulare opportuna assicurazione presso Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile a proprie spese.

Art. 5

Il Comodatario assume la custodia degli immobili, inclusi gli impianti tecnici in dotazione, ad ogni effetto di legge, dalla data odierna e dell'impianto di riscaldamento/produzione di ACS, dichiarando di aver ricevuto le necessarie informazioni, nonché la relativa documentazione.

Il Comodatario si impegna a rispettare le norme vigenti in materia di antincendio e prende atto del divieto di fumo ed utilizzo di fiamme libere all'interno dei vani, nonché di deposito di materiale infiammabile o esplosivo o che comunque comporti palese aggravio del rischio di incendio o che sia pericoloso o nocivo, A tal fine si impegna ad adottare i necessari comportamenti e le necessarie misure antintrusione, sollevando Ater da qualsivoglia responsabilità in caso di furto o danneggiamento dei materiali e delle apparecchiature temporaneamente depositate all'interno degli immobili oggetto

del presente contratto.

Art. 6

Le unità residenziali site al civ. 70, int. 3 e al civ. 74, int. 3 di via Forti (monolocali) si intendono utilizzate quali alloggiamenti per il personale operante nell'ambito del cantiere, per un massimo di TRE persone per alloggio.

Al Comodatario è vietato mutare l'uso concordato dei beni oggetto del comodato o cedere in toto o in parte l'uso dei locali, anche a titolo gratuito, ad altro Soggetto, fatta salva la possibilità di concedere l'uso anche parziale degli stessi, ad altri Soggetti Economici partecipanti alla realizzazione dei lavori siano essi mandanti, subappaltatori, posatori in opera o lavoratori autonomi, ferma restando in capo al soggetto economico firmatario la responsabilità in merito a danni causati a beni o persone per mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali o per cattiva conduzione o imperizia nella gestione dei beni immobili del presente contratto di comodato.

Durante l'intera durata del comodato è fatto obbligo al Comodatario di comunicare alla D.LL. le generalità dei lavoratori che utilizzano i due monolocali per scopi alloggiativi e di comunicare tempestivamente al Comodante via PEC ogni variazione del numero e delle generalità degli occupanti per l'intera durata del comodato.

Analogamente l'eventuale uso dei locali da parte di soggetti diversi tra quelli sopra elencati dovrà essere comunicato preventivamente all'ATER mediante PEC all'indirizzo posta.certificata@pec.ater.trieste.it per la concessione della necessaria autorizzazione.

Il Comodatario si impegna a provvedere, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria, alla custodia, alla pulizia e ad ogni altro onere conseguente all'uso degli alloggi. Il Comodatario non ha, quindi, diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi degli alloggi.

Art. 7

Il presente contratto è in tutto regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1803 e ss. del Codice Civile in quanto qui non derogate, ed a cui le parti si rimettono.

Ogni e qualsivoglia questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 8

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto di comodato sono a carico dell'Impresa, la quale curerà a suo onere e spese anche la registrazione con corresponsione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 p.to 4 Tariffa Parte I del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, oltre all'imposta del bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ATER:

Per l'Impresa:

Il Direttore

Habitat di Casale Francesco

Ing. Franco Korenika

sig. Francesco Casale